**COMUNE DI RECANATI**

LEGGE 10 aprile 1951, n. 287 e s.m.i

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

Al Sindaco del Comune

di RECANATI

Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente a in Via n. di professione tel. (facoltativo) e-mail (facoltativa) in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287,

CHIEDE

di essere iscritto negli elenchi dei Giudici Popolari

* per le Corti d'Assise
* per le Corti d'Assise di Appello

***(barrare quello che non interessa)***

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall’art 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la sua responsabilità

DICHIARA

1. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di RECANATI
2. di essere in possesso del titolo di studio di conseguito in data presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(se possibile, allegare copia fotostatica non autenticata del titolo di studio)*

, Il richiedente

***N.B****.* ***In caso di presentazione allo sportello firmare di fronte all’impiegato/a, in caso di invio a mezzo posta/mail/fax allegare copia di documento d’identità.***

--------------------------------- ----------------------------------

Il Presidente

Il Segretario

RISERVATO ALLA COMMISSIONE

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Si dispone l'iscrizione della persona in argomento nell'elenco comunale permanente dei Giudici Popolari:

* della Corte di Assise
* della Corte di Assise di Appello Seduta del

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

**Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise**

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
2. buona condotta morale;
3. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
4. titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. **Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello**

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 11 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.**

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

1. i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
2. gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
3. i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.